

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, il regolamento (CEE) n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per «prodotti petroliferi» si intendono le merci che figurano nell'allegato.

Articolo 2

L'interessato è tenuto a fornire alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, le indicazioni seguenti:

- a) al momento della domanda di autorizzazione, una descrizione sommaria delle unità utilizzate per il trattamento previsto;
- b) la natura del trattamento previsto;
- c) le specie e la quantità dei prodotti messi in opera;
- d) in caso di applicazione delle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata la specie e la quantità dei prodotti ottenuti, nonché la loro designazione doganale.

L'interessato deve inoltre mettere le autorità competenti in grado di seguire, con loro piena soddisfazione, i prodotti nello stabilimento o negli stabilimenti dell'impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione.

Articolo 3

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi, salvo disposizioni contrarie figuranti nelle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4142/87 le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio di prodotti petroliferi immessi in libera pratica conformemente alle disposizioni di detto regolamento, miscelati con altri prodotti petroliferi o con oli greggi di petrolio della voce 2709 00 00 della nomenclatura combinata.
2. Lo stoccaggio in miscela dei prodotti di cui al paragrafo 1 non aventi specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche identiche può essere autorizzato soltanto se la miscela è interamente destinata a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Articolo 5

L'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4142/87 non si applica ai prodotti immagazzinati in miscela di cui all'articolo 4, paragrafo 2 a meno che l'insieme della miscela sia esportato o distrutto.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1775/77 è abrogato.

Articolo 7

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate a livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente